



SinergiaSrl
SIN
09/02/21 13.12

SIN/0000101/2021

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO FORNITO IN MODALITA' CLOUD COMPUTING E DEI SERVIZI CONNESSI

- 1) CIG ZD5307354D
- 2) CIG: Z39307356A

TRA

la società **Sinergia S.u.r.l.**, con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03064390655, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Mariano Mucio, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Committente**,

E

la società **OASI software S.r.l.**, con sede legale in Porto Mantovano (MN), alla via Londra, n. 11, C.F. e P. IVA 02181740206, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Carlo Calciolari, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Fornitore**,

PREMESSO

- che Sinergia S.u.r.l. rientra nel Gruppo societario denominato Gruppo Salerno Energia ed è una società in house del Comune di Salerno;
- che, in quanto tale, Sinergia S.u.r.l., oltre ad erogare la propria attività, conformemente alle prescrizioni di legge, anche a vantaggio e nei confronti delle società del Gruppo, svolge principalmente per conto dell'Ente affidatario servizi strumentali quali: Gestione tributi comunali, Servizio notifiche atti amministrativi comunali, Gestione impianti termici di strutture comunali, Gestione impianti antincendio di strutture comunali, Gestione del servizio di lampade votive per il cimitero monumentale di Salerno;
- che, in particolare, in data 30/12/2020 il Consiglio Comunale di Salerno ha approvato il punto all'ordine del giorno relativo al nuovo affidamento della "Verifica e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici" da svolgere sull'intero territorio comunale per i prossimi sei anni;
- che vi è, quindi, la necessità di dotarsi di un software parametrizzato per la gestione dei diversi processi inerenti la suddetta attività, con la garanzia della fornitura anche di servizi di assistenza e manutenzione per l'intera durata del contratto: si tratta di un programma che deve operare su una base dati comune, in grado di amministrare dati tecnici, economici, autorizzativi ed in generale tutti quelli relativi agli utenti e ai manutentori abilitati; questi ultimi, dovranno trasmettere, tra l'altro, il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) contestualmente alla garanzia dell'effettuazione delle attività di assistenza e manutenzione nel corso dell'intera durata del periodo di affidamento;
- che, previa Determina A.U. n. 1 del 05/01/2021, la Committente ha deciso di servirsi di un software specifico che fornisca garanzie dal punto di vista funzionale e sia già conosciuto dalla stragrande maggioranza degli installatori/operatori economici che dovranno utilizzarlo, in quanto già utilizzato da altre Società e/o Enti del territorio provinciale;



- che, peraltro, un siffatto affidamento alla società OASI software S.r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (affidamento diretto);
- che, il preventivo pervenuto, (acquisito al protocollo di Sinergia S.u.r.l. in data 28/12/2020 con prot. n. 799/2020), è stato valutato completo sotto il profilo dei requisiti richiesti e congruo dal punto di vista economico;
- che, in ogni caso, la società OASI software S.r.l. ha prodotto la documentazione idonea a verificarne il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di affidamenti pubblici (dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016), oltre che ha provveduto all'iscrizione sul portale aziendale Traspare;
- che, data la natura negoziata dell'affidamento in questione, Sinergia S.u.r.l. ha ritenuto di poter esonerare la società OASI software S.r.l. dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che, pertanto, con il presente atto, entrambe le Parti intendono disciplinare le modalità di esecuzione del servizio.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa ed allegati

La premessa, gli atti in essa richiamati, anche se non materialmente allegati, e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne rappresentano il primo patto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Con la sottoscrizione del presente atto, la Committente affida al Fornitore, che accetta pienamente e senza condizione o riserva o eccezione alcuna, la fornitura di un software applicativo, nonché servizi di customer care, supporto e manutenzione.

Di seguito si riportano i moduli applicativi da implementare:

- Modulo I.Ter.Web: installazione, configurazione e parametrizzazione di base, popolazione tabelle generali, definizione utenti e attribuzione permessi (una tantum);
 - ✓ Personalizzazione modulistica già disponibile a sistema (una tantum);
 - ✓ Formazione (8h da remoto);
 - ✓ Organizzazione e gestione Webinair per le Ditte di manutenzione;
 - ✓ Giornate a consumo per eventuali personalizzazioni (5 gg.);
- Modulo I.Ter.Porfolio: installazione, configurazione e parametrizzazione di base, popolazione tabelle generali, definizione utenti e attribuzione permessi (una tantum);
 - ✓ Personalizzazione modulistica già disponibile a sistema (una tantum);
- Modulo I.Ter.Portale: realizzazione del portale.

Più in dettaglio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo svolgimento dei servizi garantisce:

- SUITE I.Ter in Cloud Computing per n. 3 anni;
- personalizzazione e parametrizzazione del sistema con eventuale migrazione dati;
- garanzia di accesso concorrenziale al sistema per almeno n. 3 postazioni con tutte le funzionalità;
- servizi di assistenza e manutenzione correttiva, per adeguamento normativo ed evolutiva per la durata del contratto;
- servizi di Help Desk.



Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, previa intesa e condivisione con il Referente della Committente di cui al successivo art. 4, il lavoro sarà svolto da "remoto"; solo nel caso di specifiche necessità si potrà definire una verifica, in azienda, dello stato dell'arte del sistema implementato (previa definizione del rimborso spese con apposito preventivo per la presenza di un consulente), avendo cura di non interferire con le normali attività degli uffici della Committente, eseguendo interventi, anche alla presenza dei dipendenti interessati, al fine di recepire tutte le necessità operative e garantire una puntuale personalizzazione del software.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

Nello svolgimento del servizio, il Fornitore si obbliga espressamente a:

- a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto;
- b) osservare tutte le norme vigenti in materia e applicare misure in grado di garantire la massima sicurezza ed evitare ogni danno, direttamente e/o indirettamente derivanti dalla sua attività;
- c) manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, ecc. vigenti;
- d) rispettare le norme relative agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- e) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
- f) consentire ai referenti individuati dalla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- g) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e a dare immediata comunicazione alla Committente medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto;
- h) non apportare nessuna variante nell'esecuzione del servizio, salva autorizzazione scritta dalla Committente.

Il Fornitore garantisce, altresì, la Committente contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi aventi ad oggetto pretesi diritti d'autore sul software di cui al presente contratto.

Inoltre, il Fornitore garantisce che il software, all'atto dell'installazione e del caricamento, sarà nelle perfette condizioni di funzionamento, garantendo la sua realizzazione secondo le regole dell'arte.

La garanzia prestata dal Fornitore è, però, condizionata dal corretto funzionamento dei computer/server e del relativo programma di sistema in uso dalla Committente, nonché al corretto uso del sistema da parte degli stessi, la cui manutenzione non è eseguita direttamente dal Fornitore.

Il Fornitore non può, comunque, ritenersi responsabile per ogni tipo di danno del software derivante da caso fortuito o forza maggiore e non fornisce per essi alcuna garanzia; inoltre, non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per disservizi e/o danni causati dall'uso del software oggetto del presente contratto in caso di:

- a) manomissioni o interventi che compromettano il corretto funzionamento del software effettuati da personale della Committente o da terzi non autorizzati dal Fornitore;
- b) errata utilizzazione del software da parte della Committente o di operatori o terzi utilizzatori autorizzati dalla stessa;
- c) interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale fornito da operatore di telecomunicazione e/o della rete internet.



Resta peraltro inteso che eventuali modifiche apportate al software direttamente dalla Committente comporteranno la immediata cessazione di ogni garanzia da parte del Fornitore.

Tutti gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore dovrà proporre alla Committente gli adeguamenti che si renderanno necessari in funzione dell'evoluzione dell'esecuzione del contratto: tali modifiche dovranno essere approvate per iscritto dalla Committente ed accettate con eventuale nuovo Ordine di Acquisto.

Art. 4 - Referenti

Per tutte le attività di cui al presente contratto e gli obblighi correlati, il Fornitore dovrà avere quale Referente contrattuale della Committente l'ing. **Giuseppe D'Auria (tel. 089.727537, e-mail gdauria@sinergia.sa.it)** il quale curerà ogni richiesta, comunicazione e rendicontazione relativa al contratto, oltre che verificare la corretta esecuzione degli interventi tecnici oggetto del contratto.

A sua volta, il Fornitore ha designato quale proprio referente contrattuale il sig. **Carlo Calciolari (cell. 331.9748498, e-mail ccalciolari@oasisoftware.it)** e quale referente operativo il sig. **Sandro Ferrari (tel. 347.7822532, e-mail sferrari@oasisoftware.it)**.

Ogni comunicazione relativa al presente rapporto contrattuale, pertanto, sarà ritenuta validamente effettuata tra le Parti, se rivolta ai rispettivi Referenti di cui sopra.

Le Parti dovranno tempestivamente comunicare, nel corso della vigenza del contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi.

In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità.

Art. 5 - Durata dell'appalto – Recesso e risoluzione - Penali

La durata del presente affidamento è di n. **3 (tre) anni** a decorrere dal **01 gennaio 2021** fino al **31 dicembre 2023**, senza rinnovo tacito alla scadenza.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento recedere dal contratto, previo preavviso da comunicare con lettera raccomandata A.R., almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine.

Per ogni violazione agli obblighi fissati dal presente contratto o alle istruzioni impartite dal Referente della Committente o per l'inesatta esecuzione dei servizi, la Committente può formalizzare contestazione a mezzo reclamo scritto al Fornitore: quest'ultimo sarà tenuto a controdedurre le proprie motivazioni entro n. 3 giorni e comunque provvedere immediatamente all'esecuzione di quanto richiesto.

Nel caso che l'inadempimento permanga o abbia creato disservizi, il Fornitore dovrà corrispondere alla Committente una penale pari allo **0,3 per mille** dell'importo contrattuale relativo al canone annuale, indipendentemente dalla successiva regolarizzazione esecutiva effettuata dalla Commissionaria, per ogni contestazione.

Oltre che nei casi stabiliti dal codice civile ed in quelli specificatamente previsti dal presente documento, il contratto si risolve nei seguenti casi e modalità:

- di diritto, qualora il Fornitore:
 - a) incorra in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) violi il divieto di cessione e subappalto di cui al successivo art. 9;



- c) subisca penali di cui al comma precedente, per n. 2 (due) volte; previa diffida ad adempiere per comportamenti gravi, entro un termine minimo di n. 15 (quindici) giorni, quando il Fornitore:
- a) non osservi gli obblighi contrattuali;
 - b) non esegua alcuna delle prestazioni del presente contratto;
 - c) effettui sostanziali violazioni degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, alcun compenso, indennità o altro spetterà al Fornitore oltre al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione con i danni eventualmente subiti dalla Committente.

Art. 6 - Ammontare del contratto - Tracciabilità dei flussi finanziari - Split Payment - Fatturazione elettronica

- 1) L'ammontare del contratto per la durata triennale è pari ad € 12.750,00 (diconsi Euro **dodicimilasettecentocinquanta/00**), oltre IVA come per legge, costi una tantum relativi alla realizzazione del portale ed installazione dei moduli definiti nell'art. 2; la relativa fattura potrà essere emessa successivamente al buon fine del collaudo, certificato da apposito verbale, e dovrà riportare il seguente codice **CIG: ZD5307354D**.
- 2) Il servizio - per la durata di 3 anni - prevede, inoltre, il pagamento di un canone annuale relativo ai moduli sopra richiamati, il cui costo complessivo ammonta ad € 22.800,00 (diconsi Euro **ventiduemilaottocento/00**), oltre IVA come per legge; tale corrispettivo verrà liquidato annualmente (anni 2021, 2022, 2023) nelle seguenti modalità: € 7.600,00 (diconsi Euro **settemilaseicento/00**) all'inizio di ogni anno di competenza, previa emissione di apposite fatture, che dovranno riportare il seguente codice **CIG: Z39307356A**.

Gli importi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e sono onnicomprensivi di tutte le attività descritte al precedente art. 2; nessun ulteriore compenso o somma potrà, pertanto, essere richiesta o pretesa dal Fornitore nei confronti della Committente.

Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato dalla Committente secondo le condizioni ed i termini di cui al D. Lgs. n. 192/2012 e conformemente alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la quale il Fornitore si impegna al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla predetta Legge e garantisce l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge a pena di nullità assoluta del contratto; la Committente, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza dei suddetti obblighi da parte del Fornitore.

In caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., se ne darà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Salerno.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore del Fornitore ai fini del presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN IT 92 A 02008 11510 000102245828 dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture emesse dal Fornitore devono riportare, in relazione a ciascuna delle transazioni relative ai punti 1) e 2) sopra richiamati, i seguenti codici CIG:

- 1) per i costi di realizzazione del portale (una tantum): **CIG: ZD5307354D**.
- 2) per i n. 3 canoni annuali (anni 2021, 2022, 2023): **CIG: Z39307356A**.

Il Fornitore deve provvedere a comunicare alla Committente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ogni eventuale modifica relativa al suddetto conto corrente dedicato, nonché



alle generalità ed al codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso, che allo stato è il sig. Carlo Calciolari – CLCCRL55B13E897N.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali disposizioni.

Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – S.G. – del 03/02/2015.

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore nell'ambito del presente contratto dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: fattura.elettronica@pec.sinergia-sa.it.

Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate non emesse. Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato pdf.

Art. 7 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ferma restando la facoltà di richiesta risarcimento danni che dovessero derivare dall'inosservanza stessa.

Art. 8 - Prestazioni aggiuntive

Le eventuali richieste aggiuntive di prestazioni non previste dal presente contratto dovranno essere presentate con atto scritto e, a seguito dello sviluppo di idonea documentazione preventiva e relativa conseguente accettazione, saranno remunerate con apposito accordo scritto.

Art. 9 - Subappalto e cessione del contratto

Non è ammesso il subappalto. È altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente contratto di appalto.

Art. 10 - Definizione delle controversie



Per tutte le controversie che potranno insorgere tra la Committente e il Fornitore che non trovano composizione bonaria tra le Parti, il Foro competente sarà il Tribunale di Salerno.

Art. 11 - Sicurezza

È fatto obbligo al Fornitore di adottare, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale, dei tecnici impegnati nelle prestazioni di cui sopra e dei terzi, nonché per evitare danni materiali e/o immateriali ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Fornitore è responsabile e deve rispondere direttamente, tanto verso le Autorità costituite, quanto verso il personale e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, provenienti dallo svolgimento del servizio erogato, restando inteso che in caso di infortunio e/o di danni anche immateriali, deve provvedere al completo risarcimento degli stessi ciò senza diritto a compenso, restandone sollevata la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Art. 12 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali del Fornitore è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Committente, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali del Fornitore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali della Committente. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi della Committente, la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- il conferimento dei dati da parte del Fornitore e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Sinergia S.u.r.l., con sede legale in Salerno, alla via S. Passaro, 1, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: e-mail dpo@sinergia.sa.it;



- il Fornitore, in qualità di interessato per tale trattamento, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati della Committente;
- potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

Art. 13 - Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con la Committente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Salerno Energia, pubblicato su www.sinergia.sa.it, del quale dichiara di accettare integralmente tutti i termini e le condizioni.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Parte che ne farà richiesta tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.

Art. 15 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.
Salerno, 05 febbraio 2021

Il Fornitore

OASI software S.r.l.

Carlo Calcicini S.r.l.

Sede Legale ed Operativa

Via Londra, 11 - 46047 Porto Mantovano (MN)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 02161740208

Tel. 0376.408152 - Fax 0376.1620471

La Committente

Sinergia S.u.r.l.

Mariano Mucio

Sinergia S.u.r.l.

Via S. Passaro, 1 - 84124 SALERNO

P. IVA: 03064390655

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e seguenti del c.c., gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.

Il Fornitore

OASI software S.r.l.

Carlo Calcicini S.r.l.

Sede Legale ed Operativa

Via Londra, 11 - 46047 Porto Mantovano (MN)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 02161740208

Tel. 0376.408152 - Fax 0376.1620471

La Committente

Sinergia S.u.r.l.

Mariano Mucio

Sinergia S.u.r.l.

Via S. Passaro, 1 - 84124 SALERNO

P. IVA: 03064390655